

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA"

DENOMINAZIONE, ISPIRAZIONE ED ORIGINE, SEDE, DURATA

Art.1

E' costituita per iniziativa delle Parrocchie del Decanato di Rozzano una Associazione apartitica denominata "AMICI DELLA CASA DELL'ACCOGLIENZA CASA DI BETANIA".

Art.2

L'Associazione ha la nuova sede in Ponte Sesto di Rozzano in Via Carducci n. 4.

Art.3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E METODI

Art.4

L'Associazione ha per scopo il sostegno immediato di persone in difficoltà perché temporaneamente sole o comunque prive di affetti familiari ed eccezionalmente bisognose. In modo specifico, si esprime attraverso:

- a) la conduzione e gestione dei locali all'uopo attrezzati in Ponte Sesto con assistenza e vigilanza costante da parte dei soci che si offrono volontariamente. Conduzione e gestione basate sul volontariato svolto gratuitamente e sulla partecipazione di chiunque sia animato di vivo senso della solidarietà ed offra nel contempo garanzia di assoluta moralità e correttezza, con assoluta esclusione di ogni fine di lucro, ponendosi quindi chiaramente nella logica del "servizio" e del "dovere".
- b) la sensibilizzazione sempre maggiore ai problemi dell'emarginazione e della solitudine all'interno del territorio, promuovendo incontri di studio, dibattiti, pubblicazioni ed altre iniziative ritenute utili allo scopo.
- c) la collaborazione, anche a mezzo di convenzioni che non alterino lo spirito dell'iniziativa, con gli Enti pubblici del territorio della Regione Lombardia, interessati al problema dell'emarginazione, della solitudine e dell'immigrazione, le Amministrazioni Locali e l'ASL.

SOCI

Art.5

L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci di tre categorie:

- soci di diritto : i soci fondatori; il Parroco pro-tempore della Comunità Parrocchiale di Ponte Sesto di Rozzano Parrocchia SS. Chiara e Francesco; il Decano pro-tempore di Rozzano; il Delegato Caritas Decanale di Rozzano; il Direttore della Casa d'accoglienza.
- soci ordinari : che prestano servizio volontario in ordine alla finalità dell'Associazione.
- soci sostenitori : che contribuiscono alle necessità economiche con il versamento di una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo da effettuarsi entro il mese di Giugno di

ciascun anno. In questa categoria rientrano i soci ordinari che volontariamente verseranno la quota di cui sopra.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche, legalmente capaci, sia le persone giuridiche, mediante inoltrò di domanda scritta sulla quale decide, motivando, il Consiglio Direttivo.

Art.6

La qualità di socio può venir meno per espulsione, per recesso volontario, per decadenza e per decesso.

Nel primo caso il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto Associativo, sentito il socio interessato.

Il provvedimento, adeguatamente motivato, va ratificato dall'Assemblea dei Soci.

Nel secondo caso ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione al Consiglio Direttivo mediante lettera raccomandata e tale recesso avrà decorrenza immediata.

Nel terzo caso la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Gli Associati esclusi, receduti o decaduti o che, comunque, abbiano cessato di appartenere alla Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

FONDO COMUNE

Art.7

Il fondo comune per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione stessa, sarà costituito:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) dalle eventuali sopravvenienze attive derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- c) da ogni altro contributo che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;

Il tutto conformemente al disposto dell'art.5 della Legge 266/91.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.8

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea ordinaria o straordinaria;
- b) il Consiglio Direttivo;

Art.9

L'Assemblea (aperta a tutte le categorie dei soci) regolarmente costituita rappresenta la universalità degli Associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli Associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) esaminare i problemi d'ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;

c) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo.

Quella straordinaria si riunisce:

a) per deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;

b) su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno un decimo dei soci.

Art.10

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia. Quella ordinaria almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'esame del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ci delegata mediante comunicazione spedita agli Associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione. Vi dovrà essere specificato l'ordine del giorno, nonché la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art.11

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci di diritto, ordinari e sostenitori. Essi potranno farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe alla stessa persona.

Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art.12

Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli Associati, in prima convocazione.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione si fa riferimento al disposto dell'art. 21 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un socio pure eletto dall'Assemblea.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea saranno fatte constare da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero non inferiore a cinque e non superiore ad undici membri.

I componenti saranno eletti tra tutti i soci dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli orientamenti generali stabiliti dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali orientamenti, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione, di predisporre il bilancio dell'Associazione sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annue dovute dai soci.

Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più Consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi.

Art.14

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vice presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente Statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione e la conduzione della Casa dell'Accoglienza.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea che delibererà con la maggioranza ordinaria.

Art.15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della nuova nomina.

Se vengono a mancare Consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art.16

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente, ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

In ogni caso il Consiglio dovrà essere convocato almeno tre volte l'anno.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima, solo in caso d'urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.17

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono disimpegnate dal Segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimenti da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle dichiarazioni stesse sarà redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.18

La rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale spettano al Presidente o in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

Il Presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione.

DISPOSIZIONI

Art.19

A completamento dell'art. 6 del presente Statuto e in riferimento all'art.3 comma 3 della Legge n.266/91 si precisa quanto segue:

- l'assenza di fini di lucro;

- la democraticità della struttura;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti all'Associazione circa i criteri di ammissione: all'Associazione può essere ammesso chiunque condivide gli scopi statutari;
- circa i criteri di esclusione: "chiunque si comporti in modo difforme dalla Legge e dagli scopi statutari"; come precisato all'art.6 i Soci cessano di appartenere all'Associazione per dimissioni volontarie o possono essere esclusi dall'Associazione con delibera dell'Assemblea nel caso di grave comportamento contrario alle finalità ed agli scopi statutari dell'Associazione.
- Circa gli obblighi: i soci sono obbligati ad osservare lo Statuto dell'Associazione e le delibere degli organi sociali e comportarsi conformemente alla finalità dell'Associazione.

ESERCIZI SOCIALI

Art.20

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Art.21

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio ed il fondo comune dell'Associazione stessa verranno devoluti secondo quanto previsto dall'art.5 comma 4 della Legge 266/91

DISPOSIZIONI FINALI

Art.22

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle leggi in materia di volontariato, in particolare alla Legge 266/91.